

12354 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Donatella Galterio -Presidente -
Giovanni Liberati
Enrico Mengoni
Maria Beatrice Magro
Fabio Zunica -Relatore-

ACR + PL

Sent. n. 1782 sez.
CC - 13/12/2022
R.G.N. 38525/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06-10-2022 della Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del
2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata,
con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022, il Tribunale del Riesame di Catania rigettava l'appello cautelare proposto da (omissis) (omissis) avverso l'ordinanza emessa il 26 marzo 2022 dal Tribunale di Catania, con la quale era stata rigettata la richiesta di modifica della misura cautelare di massimo rigore in corso di esecuzione.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, (omissis) tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, oggetto di doglianza è la valutazione sulle esigenze cautelari, osservandosi che, nel caso di specie, il pericolo di reiterazione dei reati doveva ritenersi attenuato, se non addirittura escluso, in ragione delle gravi condizioni di salute dell'imputato, affetto da mieloma multiplo IgG lambda IIA ISS III, così come diagnosticato presso l (omissis) 2022.

Dunque, le gravissime condizioni del detenuto e i due anni di applicazione della misura di massimo rigore non potevano lasciare immutato il quadro cautelare, avendo peraltro il Tribunale ommesso di considerare che l'incompatibilità con il regime carcerario, nel caso di specie, era stata già evidenziata dal medico legale nominato dal Tribunale, ovvero il dr. (omissis) per cui la misura degli arresti domiciliari avrebbe consentito di soddisfare le esigenze terapeutiche ravvisate dal perito, tanto più che i soggetti affetti da patologie analoghe a quella di cui risulta affetto (omissis) non sono sottoposti a ricovero ospedaliero, ciò al fine di evitare di contrarre ulteriori malattie, trattandosi di soggetti immunodepressi.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza del diritto alla salute rispetto alle esigenze processuali e sociali della coercizione inframuraria, con conseguente violazione degli art. 27 e 32 Cost., oltre che dell'art. 3 della C.E.D.U. che pone l'accento sul concetto di trattamento inumano e degradante, avendo del resto anche la Corte costituzionale chiarito, con la sentenza n. 264 del 23 ottobre 2009, che il sistema penitenziario deve incentrarsi sul corretto equilibrio tra il diritto alla salute dell'imputato/condannato e le esigenze di sicurezza ed effettività della pena.

Nella vicenda in esame, il diritto alla salute dell'imputato sarebbe stato violato, posto che dalla data di diagnosi della patologia, febbraio 2022, il D.A.P. non ha ancora determinato le modalità di inizio e di esecuzione concreta del programma terapeutico previsto per (omissis) nonostante l'impossibilità di somministrare allo stesso, nel reparto detenuti del carcere, la necessaria terapia anti-mielomatosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Deve innanzitutto premettersi che il provvedimento del Tribunale in questa sede impugnato è strettamente connesso con quello oggetto di altro giudizio di legittimità, definito da questa Corte con sentenza di annullamento con rinvio.

Il riferimento, in particolare, è alla sentenza n. 40571-2022, emessa dalla Sesta Sezione Penale il 27 settembre 2022, con la quale è stata annullata l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 26 maggio 2022, con cui era stata trattata la richiesta di sostituzione della misura inframuraria già presentata nell'interesse di (omissis)

La vicenda giudicata dalla Sesta Sezione presenta un evidente collegamento con quello oggetto dell'odierno scrutinio, in quanto con la decisione qui impugnata il Tribunale del Riesame ha espressamente confermato "i propri provvedimenti del 26 maggio 2022 e del 27 giugno 2022": con la prima ordinanza, era stato disposto il ricovero provvisorio del ricorrente presso un Ospedale civico dotato di reparto detenuti per il tempo necessario all'espletamento degli accertamenti utili alla individuazione dell'esatta natura della complicanza urologica e alla sua risoluzione, oltre che all'avvio del protocollo chemioterapico per la cura dell'emopatia diagnostica a . (omissis) mentre con il provvedimento presidenziale del 27 giugno 2022 era stato disposto, sulla scorta degli accertamenti ospedalieri, il rientro del detenuto in carcere, dove gli sarebbero state somministrate le cure e la terapia indicate nella relazione sanitaria del 23 giugno 2022 nel frattempo acquisita.

Alla luce di tali risultanze, il Tribunale del Riesame ha concluso che "il regime inframurario cui (omissis) è sottoposto non sia incompatibile con il suo stato di salute, a condizione che egli sia sottoposto alle cure e ai trattamenti secondo le modalità e i tempi sopra individuati", con la precisazione che "il protrarsi di una mancanza di sottoposizione alle cure indicate potrà, in futuro, determinare una situazione di incompatibilità in concreto, che allo stato non risulta determinatasi".

2. Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, valgono anche per il provvedimento impugnato le medesime considerazioni già svolte dalla Sesta Sezione nella citata sentenza n. 40571-2022. Con tale pronuncia era stato infatti sottolineato che l'ordinanza in quella sede impugnata (e confermata espressamente dal provvedimento oggetto dell'odierno ricorso) si era sostanzialmente limitata al solo esame dell'inadeguatezza del ricovero presso una struttura diagnostica, mentre era rimasto inesplorato il profilo concernente la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e l'eventuale affievolimento che le gravi condizioni di salute possono comportare; si è infatti evidenziato al riguardo che, nel caso di specie, le condizioni di salute del ricorrente non venivano in rilievo con esclusivo riferimento al profilo della compatibilità con la detenzione in carcere, a fronte della quale può essere sufficiente il ricovero in apposita struttura detentiva. La disciplina relativa all'incompatibilità con il regime carcerario presuppone, infatti, la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che al giudice viene richiesto esclusivamente di valutare le

modalità e la tipologia di misura cautelare più adatta alle condizioni fisiche del detenuto. Ben diverso era il profilo che aveva fatto valere (in quella sede come in questa) il ricorrente, il quale ha richiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari ritenute scemate proprio per effetto della grave patologia accertata dal Tribunale, prospettandosi cioè che la capacità delinquenziale di (omissis) fosse totalmente esclusa o, quantomeno affievolita, in conseguenza delle condizioni di salute.

Si tratta di un aspetto che, come detto, non è stato adeguatamente esaminato né nell'ordinanza impugnata in quella sede, né in quella oggetto del presente ricorso, per cui, alla luce di tale persistente carenza argomentativa, si impone anche in questo caso l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, essendo il Tribunale del Riesame tenuto a verificare, in concreto e sulla base di un giudizio di fatto, se le condizioni di salute del ricorrente siano o meno tali da consentire la reiterazione di condotte delittuose, ovvero se la suddetta condizione determini di per sé una riduzione della pericolosità del ricorrente, ciò tenendo conto del fatto che l'efficienza fisica dell'imputato costituisce necessariamente uno degli elementi da valutare ai fini del giudizio sulla sua pericolosità, presupponendo il pericolo di reiterazione di condotte delittuose che il destinatario della misura presenti una condizione di salute tale che gli consenta, eventualmente anche con l'aiuto di terzi, l'autonomia psico-fisica richiesta per la commissione di ulteriori reati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 *ter* disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 13/12/2022

Il Consigliere estensore

Paolo Zunica
Paolo Zunica

Il Presidente

Donatella Galterio

Donatella Galterio

